

Regolamento per l'istituzione dell'area delle Elevate Qualificazioni e il conferimento dei relativi incarichi

ADEGUATO ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16.11.2022

INDICE

Art. 1 – Disposizioni Generali

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Istituzione dell'Area delle Elevate Qualificazioni

Art. 4 – Graduazione delle Elevate Qualificazioni

Art. 5 – Graduazione delle Elevate Qualificazioni – Disciplina Speciale

Art.6 - Modalità di conferimento degli incarichi di Elevate Qualificazioni

Art. 7 – Modalità selettive

Art. 8 – Conferimento, durata, revoca e sostituzione degli incarichi

Art.9 -Funzione e Competenze del Personale Incaricato di Elevate Qualificazioni

Art. 10 - Valutazione dei risultati

Art. 11 - Retribuzione di posizione, di risultato e compensi aggiuntivi

Art. 12 – Disposizioni finali

Allegato: "A": SCHEDA GRADUAZIONE

Art. 1 - Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento disciplina, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento sulle "Funzioni e ruoli delle strutture" approvato nell'Ente, le procedure per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione di cui all'articolo 16 e ss. del CCNL 2019-2021.

Art. 2 – Definizioni

1. Con il termine "Elevate Qualificazioni" si intendono le posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) la direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa e, in particolare, l'esercizio delle funzioni meglio disciplinate dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stralcio relativo a "Funzioni e ruoli delle strutture";

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Art. 3 - Istituzione dell'Area delle Elevate Qualificazioni

1. I principi generali sottesi alla istituzione delle Elevate Qualificazioni sono: il supporto alla dirigenza, l'autonomia di gestione, la delega di funzioni, la complessità di struttura, la specializzazione e la complessità funzionale.

2. Le Elevate Qualificazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 sono istituite e/o modificate con provvedimento di carattere organizzativo adottato dal Presidente, su proposta del Direttore Generale, sentiti i dirigenti, tenendo conto:

a) della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare;

b) della conseguente necessità di assunzione diretta di responsabilità;

c) della necessità di modificare l'assetto organizzativo dell'Ente.

Art. 4 - Graduazione delle Elevate Qualificazioni

1. Le Elevate Qualificazioni istituite nell'Ente sono graduate in relazione alla loro complessità e strategicità secondo le seguenti fasce di appartenenza:

FASCIA A Complessità e strategicità alta

FASCIA B Complessità e strategicità media

FASCIA C Complessità e strategicità bassa

2. La graduazione di ciascuna elevata qualificazione, nelle sopra indicate tre fasce, viene determinata sulla base di una valutazione effettuata utilizzando i parametri, ed i corrispondenti punteggi, di cui all'Allegato "A" al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale, secondo la seguente

articolazione:

Da 95 a 100 punti:

Elevata Qualificazione di FASCIA A - Complessità e strategicità alta;

da 68 a 94 punti:

Elevata Qualificazione di FASCIA B - Complessità e strategicità media;

sotto 68 punti:

Elevata Qualificazione di FASCIA C - Complessità e strategicità bassa;

3. Le Elevate Qualificazioni denominate "alte professionalità", tenendo conto della peculiarità e sostanziale uniformità delle tipologie di tale istituto contrattuale, sono classificate in un'unica fascia.

4. La valutazione di cui al comma 2, ed il conseguente inserimento nelle fasce, viene effettuata dal Direttore Generale, ove nominato, o dal Segretario Generale, sentiti i dirigenti interessati.

5. Le risultanze delle operazioni di cui ai precedenti commi sono finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione il cui valore, per ciascuna fascia, è definito con apposito atto del dal Direttore Generale, ove nominato, o dal Segretario Generale, sulla base delle risorse disponibili.

Art. 5 - Graduazione delle Elevate Qualificazioni – Disciplina Speciale

1. La disciplina di cui al precedente articolo 4 è applicata anche per il personale utilizzato in convenzione con altri enti ed è connessa al conseguimento degli specifici obiettivi previsti in sede di convenzione, debitamente certificati a consuntivo.

Art. 6 - Modalità di conferimento degli incarichi di Elevate Qualificazioni

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione possono essere attribuiti esclusivamente a dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione a tempo indeterminato, in servizio a tempo pieno.

2. L'attribuzione di ciascun incarico di Elevata Qualificazione viene effettuata dal Dirigente della Struttura di assegnazione della medesima con provvedimento scritto e motivato.

3. Per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico il Dirigente, nel rispetto della normativa vigente in materia, effettua la scelta fra le candidature pervenute in risposta allo specifico avviso di cui al successivo articolo 7.

Art. 7 - Modalità Selettive

1. Il Dirigente della Struttura che si occupa di gestione del personale avvierà la procedura mediante adozione di apposito avviso rivolto a tutto il personale dell'Ente in possesso dei requisiti richiesti per la posizione da ricoprire.

L'avviso, che dovrà specificare la tipologia e la durata dell'incarico, è pubblicato sulla intranet della Provincia per dieci giorni, fatti salvi i casi di particolare urgenza.

2. La manifestazione di interesse al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione, redatta in conformità al modello allegato all'avviso, deve dare conto dei requisiti posseduti dal dipendente e deve essere corredata da curriculum vitae in formato europeo. Il dipendente può allegare alla manifestazione di interesse la documentazione ritenuta utile ai fini del conferimento dell'incarico.

3. Quando la procedura selettiva riguarda l'attribuzione di più incarichi di Elevate Qualificazioni i candidati avranno la facoltà di inoltrare sino ad un massimo di due candidature.

4. L'individuazione delle figure professionali più idonee per l'affidamento degli incarichi di Elevata Qualificazione verrà effettuata dal Dirigente della Struttura di assegnazione delle Elevate Qualificazioni stesse mediante valutazione dei curricula e di un colloquio, tenendo conto, dei seguenti elementi:

- a) competenze ed esperienze tecnico professionali maturate in attività e/o incarichi attinenti alla posizione di ricoprire;
- b) risultati conseguiti nello svolgimento di attività rilevanti ai fini dell'incarico da conferire;
- c) attitudini e capacità in ambito gestionale ed organizzativo;
- d) requisiti culturali e formativi attinenti alla posizione da ricoprire.

5. Nella valutazione per il conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione riferita alle "alte professionalità" il Dirigente tiene conto dei seguenti elementi:

- a) esperienze tecnico professionali maturate in attività e/o incarichi attinenti alla posizione di ricoprire;
- b) risultati conseguiti nello svolgimento di attività rilevanti ai fini dell'incarico da conferire;
- c) requisiti culturali e formativi attinenti alla posizione da ricoprire.

6. I requisiti richiesti per l'accesso sono i seguenti:

- a) essere dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, inquadrato nella nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D).
- b) non aver riportato una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto nei due anni precedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione delle candidature.

Per l'attribuzione degli incarichi di alta professionalità è richiesto, oltre ai requisiti di cui sopra:

- a) diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento attinenti al contenuto professionale della posizione;
- b) abilitazioni e iscrizioni ad albi professionali eventualmente richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) in alternativa al requisito di cui alla lettera a) esperienze maturate e risultati conseguiti in attività connesse alla posizione da ricoprire.

7. In aggiunta ai requisiti minimi richiesti per l'accesso alle Elevate Qualificazioni possono essere individuati ulteriori specifici requisiti, richiesti dalla natura delle funzioni da attribuire, individuati dal Dirigente della Struttura presso la quale è istituita la posizione di Elevata Qualificazione e indicati nell'avviso di cui al precedente comma 1.

8. In difetto dei requisiti previsti nell'avviso, il candidato/a non verrà ammesso alla selezione.

L'ammissione è disposta con atto del dirigente del Servizio che si occupa di gestione del personale, con riferimento ai requisiti di cui al comma 6 ad eccezione di quello previsto dalla lettera c) del medesimo comma il cui accertamento è rimesso al dirigente che effettua la selezione.

9. Il dirigente della Struttura di assegnazione della Elevata Qualificazione redige un verbale per ogni selezione, le funzioni di segretario verbalizzante possono essere affidate ad un dipendente della struttura dal medesimo diretta. Nel verbale il Dirigente esprime, su ciascun candidato, un giudizio motivato, con riferimento agli elementi di cui al comma 4 desunti dal curriculum e dal colloquio. Tale giudizio motivato è ricondotto, per ciascun candidato, alle seguenti sintesi : "molto adeguato", "adeguato", "poco adeguato".

A parità di valutazione verrà data preferenza alla pregressa esperienza maturata in incarichi di responsabilità di posizioni di Elevata Qualificazione (o ex Posizioni Organizzative) nell'ambito delle attività di competenza della posizione da attribuire, ed in subordine alla pregressa esperienza maturata nel Servizio cui afferisce la posizione.

10. Per l'effettuazione del colloquio i candidati sono convocati con un preavviso di almeno cinque giorni dalla data del medesimo.

11. La valutazione operata ad esito della selezione condotta è esclusivamente finalizzata ad individuare il potenziale candidato/a cui affidare gli incarichi oggetto di selezione, e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito. Il Dirigente che effettua la selezione da comunicazione a ciascun candidato del giudizio formulato in esito alla stessa, mediante invio di comunicazione tramite mail o posta interna.

12. Qualora non pervenga alcuna candidatura, l'incarico è conferito dal dirigente competente nell'ambito del personale assegnato alla propria struttura, in possesso dei requisiti richiesti, fornendo adeguata motivazione della scelta.

13. Nel caso in cui, in esito alle selezioni, uno stesso candidato venga individuato quale soggetto cui conferire l'incarico di più Elevate Qualificazioni, il dipendente deve, entro cinque giorni dalla relativa comunicazione, esercitare il diritto di opzione per l'incarico che intende assumere. In caso di mancato esercizio dell'opzione i dirigenti interessati stabiliscono, di intesa, quale incarico attribuire.

Art. 8 - Conferimento, durata, revoca e sostituzione degli incarichi

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti dai Dirigenti della Struttura di assegnazione delle stesse con provvedimento scritto e motivato.

2. La durata degli incarichi di Elevata Qualificazione è fissata, nel rispetto dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, in un periodo massimo non superiore a 3 anni e gli stessi possono essere rinnovati con le medesime modalità. Il Comitato di Direzione dei dirigenti può esprimere indirizzi con riferimento alla durata massima, nonché alla previsione che la stessa sia identica per tutti gli incarichi, qualora ciò derivi dalla necessità di omogeneizzare le scadenze per opportunità di rilevanza amministrativa o in vista di riforme organizzative da attuarsi nell'Ente.

3. Gli incarichi di durata inferiore a 3 anni possono essere prorogati fino alla durata massima di tre anni, senza apposito interpello, sulla base delle esigenze organizzative, da parte del dirigente interessato previo assenso del Direttore Generale.

4. L'incarico di Elevata Qualificazione può essere revocato dal Dirigente che lo ha conferito prima della scadenza, con atto scritto e motivato e previo contraddittorio, come prescritto dall'art. 18 del CCNL 2019-2021, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, effettuata in base al sistema a tal fine adottato dall'Ente, o nell'ipotesi in cui debba attivarsi la "rotazione straordinaria" prevista dal piano nazionale anticorruzione. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva il dirigente acquisisce, in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

5. Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione che venga collocato in aspettativa, o che sia comandato, presso altro Ente, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 14 del CCNL 22/1/2004, decade dall'incarico stesso senza diritto al successivo reintegro. La posizione si intende pertanto vacante. Tale disposizione non si applica nel caso di assenze per malattia.

6. Il titolare di incarico di E.Q. può presentare istanza di rinuncia all'incarico con un preavviso di almeno 30 gg., dandone comunicazione per iscritto al Dirigente del Servizio di riferimento, il quale, nel termine di 15 gg., dal ricevimento, deve pronunciarsi nel merito. In caso di assenso alla rinuncia il Dirigente può procedere alla individuazione del dipendente da incaricare secondo la procedura di cui al successivo comma 7 del presente articolo.

7. In caso di vacanza o assenza temporanea, con diritto alla conservazione dell'incarico, del titolare di posizione di Elevata Qualificazione, la stessa, per il periodo di vacanza o di assenza temporanea, potrà essere:

- a) non assegnata, con avocazione delle relative funzioni in capo al soggetto che ha conferito l'incarico;
- b) assegnata ad interim ad altro titolare di incarico di Elevata Qualificazione,

al quale, per la durata dell'incarico stesso, verrà attribuito, nell'ambito della retribuzione di risultato, un ulteriore importo la cui misura potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'Elevata Qualificazione oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'Ente dovrà tener conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico ad interim attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi;

c) Limitatamente alle ipotesi di sostituzione del personale incaricato di posizione di Elevata Qualificazione che cessa dal servizio prima della scadenza del relativo incarico, o che inoltra rinuncia motivata all'incarico accolta dal Dirigente di riferimento, è consentito al Dirigente del Servizio interessato il conferimento, senza previa selezione, dell'incarico resosi vacante a personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione assegnato alla struttura diretta. In tal caso l'incarico così conferito dovrà avere termine allo scadere di quello precedentemente attribuito al dipendente cessato. In ogni caso il conferimento è operato con provvedimento scritto e motivato che tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienza acquisiti dal personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione in servizio presso la struttura interessata.

8. Il provvedimento di incarico di Elevata Qualificazione deve indicare:

- a) la data di decorrenza e la durata dello stesso che non potrà essere superiore a tre anni;
- b) la denominazione dell'Ufficio o dell'Alta Professionalità oggetto di affidamento;
- c) le direttive generali per l'esercizio delle funzioni;
- d) che gli obiettivi annuali saranno affidati, in relazione a quelli indicati nel PEG per i servizi e le attività di competenza, debitamente graduati, sulla base della procedura prevista nella Metodologia di valutazione delle performance dell'area delle Elevate Qualificazioni approvata dall'Ente;
- e) le risorse umane e strumentali a disposizione;
- f) i procedimenti amministrativi attribuiti con l'indicazione delle eventuali funzioni dirigenziali delegate.

Art. 9 - Funzione e Competenze del Personale Incaricato di Elevata Qualificazione

1. L'incarico di Elevata Qualificazione comporta, nell'ambito delle deleghe assegnate e delle direttive impartite dal Dirigente della Struttura di riferimento - che resta in ogni caso responsabile delle attività svolte e dei risultati conseguiti - le seguenti funzioni:

- a) gestione dell'attività ordinaria che fa capo alla struttura;
- b) gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- c) gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati, come individuati in sede di PEG/Piano Performance;
- d) responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) responsabilità delle attività delegate dal dirigente con eventuale attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.

Art. 10 - Valutazione dei risultati

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti incaricati di Elevata Qualificazione sono valutati annualmente dal dirigente sulla base del sistema di valutazione della performance delle Elevate Qualificazioni vigente nell'Ente.

Art.11 - Retribuzione di posizione, di risultato e compensi aggiuntivi

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di Elevata Qualificazione è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie, le indennità ed i compensi per il lavoro straordinario ad esclusione di quelli espressamente attribuibili in base a disposizioni normative o dei Contratti Nazionali di Lavoro.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali che disciplinano la materia.

2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce la disciplina precedentemente approvata.

Scheda A)

SCHEDA GRADUAZIONE ELEVATA QUALIFICAZIONE :

Prevede, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

Denominazione della struttura: _____

Funzioni e competenze afferenti la struttura: (sintesi)

Struttura/Dirigente di riferimento: _____

Individuazione requisiti particolari: (eventuali se definiti dal Dirigente di riferimento)

Valutazione Posizione

a) Collocazione nella struttura (rilevanza e ampiezza delle funzioni e delle attività gestite, rilevanza strategica della posizione rispetto ai programmi dell'amministrazione e rilevanza delle proposte di competenza della posizione) – Max punti 25

b) Responsabilità da assumere (rischio di responsabilità per il ruolo ricoperto (grado e/o frequenza di esposizione a conseguenze amministrativo-contabili, civili e/o penali) - Max punti 20

c) Autonomia decisionale (eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento) - Max punti 10

d) Complessità decisionale (complessità del processo decisionale, disomogeneità e/o molteplicità delle competenze, variabilità delle normative) - Max punti 10

e) Professionalità specifica correlata al ruolo:

1. grado di conoscenze tecniche, giuridiche, gestionali;
2. aggiornamento necessario. - Max punti 10

f) Tipologia e complessità delle relazioni gestite interne ed esterne - Max punti 15

g) Numero delle risorse umane assegnate:

Fino a 3 – punti 3

Da 4 a 6 – punti 6

Da 7 a 9 – punti 8

Oltre 9 – punti 10

Totale punti _____